

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONALE

Deliberazione N. 13 del 04.04.2003

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento Affissioni. Provvedimenti.

L'anno **DUEMILATRE** il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **19,00**, nella sala del Convento S. Antonio del Comune di Laurino, a seguito di invito n. **53** di prot. diramato dal Presidente del Consiglio Rag. Giovanni Gnarra in data **28.03.2003**, si è riunito il Consiglio dell'Unione, in sessione **ordinaria - di prima convocazione**.

Presiede la seduta il Presidente **Rag. Giovanni GNARRA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri	Presenti	Assenti
01. CAPO GENNARO	SI	
02. CAPOZZOLI RENATO	SI	
03. CAPUANO MAURIZIO	SI	
04. CASUCCIO CARMINE		NO
05. COSEGLIA ANTONELLO	SI	
06. COSTANTINO MARIO		NO
07. DI STASI DONATO	SI	
08. DI STASI GIUSEPPE		NO
09. GNARRA GIOVANNI	SI	
10. IANNUZZI SALVATORE ANGELO	SI	
11. LANDI DOMENICO	SI	
12. LAVECCHIA MICHELE	SI	
13. NICOLETTI ANGELO		NO
14. PACENTE GAETANO	SI	
15. RESCINITI ANTONIO	SI	
16. SCHIAVO VENERINO	SI	
TOTALE	12	04

Partecipa e verbalizza il Segretario dell'Unione Dott. Fulvio Pepe.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO UNIONALE

PREMESSO:

- CHE i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo si sono costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, in Unione dei Comuni, denominata "Alto Calore";
- CHE l'Unione dei Comuni è nata con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte dai Comuni aderenti; nonché di ottimizzarne le risorse economico-finanziarie;
- CHE l'art. 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Alto Calore" conferisce all'Ente, fra gli altri, il servizio delle pubbliche affissioni;

DATO ATTO:

- CHE, ai fini della redazione dello schema di regolamento per il servizio delle affissioni, è stato conferito incarico al Segretario dell'Unione;
- CHE l'incaricato suddetto ha terminato i lavori in data 26.03.2003, consegnandoli, in pari data, alla Giunta dell'Ente;
- CHE è stato comunicato, preventivamente, ai Consiglieri dell'Unione di poter prendere visione, presso gli uffici dell'Ente, dello schema di regolamento, sottoposto a deliberazione, composto di n. 15 articoli, per poter presentare eventuali emendamenti;

VISTO:

- Il D.lgs. 507 del 15/11/1993 concernente la disciplina delle pubbliche affissioni, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede, fra l'altro, l'adozione, da parte degli Enti, di apposito regolamento;
- L'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 che individua nel Consiglio, l'Organo competente a deliberare in materia di regolamenti;
- L'art. 12 del D.Lgs. 473/97, modificato successivamente dal D.Lgs. 5/6/98, n. 203, in materia di sanzioni amministrative;
- Il D.Lgs. 267 che individua, altresì, gli Organi di vigilanza sulla gestione del servizio delle pubbliche affissioni e ne disciplina le modalità;
- L'art. 36 della Legge 388/2000 che disciplina il sistema di pagamento del diritto del servizio "De quo";

ESAMINATO lo schema di Regolamento, allegato "A", redatto, composto di n. 15 articoli, col quale, fra l'altro, si demanda alla Giunta Esecutiva dell'Ente di fissare, con proprio atto, l'applicazione delle tariffe del servizio di affissione;

RITENUTO dover acquisire dai Comuni facenti parte dell'Unione "Alto Calore", regolare atto convenzionale disciplinante il servizio affissioni;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole, emesso dal Segretario ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

ALLEGATO "A"

**DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI
SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
"ALTO CALORE"**

REGOLAMENTO

INDICE SISTEMATICO

Titolo unico DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Forme di gestione del servizio.....	3
Art. 3 - Piano generale degli impianti.....	3
Art. 4 - Oggetto del diritto e fini del servizio.....	3

CAPO II DISCIPLINA DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 5 - Modalità applicative e di pagamento del diritto.....	4
Art. 6 - Riduzioni.....	4
Art. 7 - Esenzioni.....	5
Art. 8 - Modalità di espletamento e applicazione del diritto.....	6

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 - Sanzioni amministrative.....	7
Art. 10 - Repressione dell'abusivismo.....	7
Art. 11 - Contenzioso tributario.....	7
Art. 12 - Diritto di interpello.....	7
Art. 13 - Rinvio normativo.....	8
Art. 14 - Vigilanza.....	8
Art. 15 - Vigenza del Regolamento.....	8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'applicazione del diritto e dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio dell'Unione dei Comuni "Alto Calore".

Art. 2

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione del diritto e l'effettuazione del servizio di cui al presente Regolamento è gestito direttamente dall'Unione dei Comuni, salva diversa disposizione del Consiglio Unionale.

Art. 3

Piano Generale degli impianti

1. La dislocazione e le quantità degli impianti di affissione, definiti da ogni singolo Comune, saranno, da questi ultimi, opportunamente trasmessi agli Uffici dell'Unione dei Comuni.

Art. 4

Oggetto del diritto e fini del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione "Alto Calore", a cura dell'Unione stessa, negli impianti di cui all'art. 3, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, nonché di quei messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche ed aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale.
2. Oggetto di detto servizio è quindi l'azione rivolta ad affiggere un manifesto in un luogo pubblico per renderne noto il contenuto alla collettività.
3. Ai fini dell'applicazione del diritto dovuto di cui al seguente articolo, rileva la composizione del supporto da cui è costituito il materiale oggetto dell'esposizione, intendendosi per

manifesto il foglio in carta o plastica, stampato ed affisso in luogo pubblico per le finalità di cui al precedente comma 1. Il manifesto stesso deve quindi consentire l'affissione con sistemi di incollaggio di tipo tradizionale, attraverso, cioè, l'utilizzo di collanti privi di soda caustica ed altri additivi inquinanti. Il manifesto, così come sopra definito, non deve, quindi, essere applicato su appendici o supporti di materiale plastico o metallico di tipo rigido che richiedano l'utilizzo di tecniche particolari di affissione, diverse da quelle descritte.

4. In ogni caso i manifesti debbono essere affissi sugli spazi autorizzati, di cui all'art. 3, dal personale dell'Unione o da ditte autorizzate.

CAPO II DISCIPLINA DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 5

Modalità applicative e di pagamento del diritto

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore dell'Unione dei Comuni "Alto Calore" che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del pagamento del diritto sarà deliberata dalla Giunta Unionale in conformità del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e comunicata agli Uffici tributi dei Comuni partecipanti.
3. Il pagamento del diritto si attuerà mediante versamento in conto corrente postale intestato al Settore Tributi dell'Unione dei Comuni "Alto Calore". L'importo del versamento del totale dei diritti dovuti va arrotondato per eccesso o per difetto all'euro corrispondente.
4. Il sistema di pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni potrà essere modificato con apposito provvedimento nelle forme previste dall'art. 36 L. 388/2000 e successive eventuali modifiche.
5. La disciplina della contabilità del diritto è soggetta alle disposizioni del vigente regolamento di contabilità dell'Unione e comunque al D.Lgs. 267/2000.
6. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro due anni dall'indebito versamento e saranno disposti entro 80 giorni dalla richiesta.

Art. 6

Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e non rientranti nei casi per cui è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 7;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, previa acquisizione di probante documentazione (Statuto redatto con atto notarile). In caso di promiscuità di messaggio tra associazioni ed eventuali affiliati – aventi finalità economiche – la pubblicità deve essere graficamente prevalente in capo all'associazione senza scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione – da comprovarsi con adeguata documentazione – degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 7 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dell'Unione e/o del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del territorio dell'Unione "Alto Calore", ancorché sponsorizzate da terzi e purché tale forma si limiti all'esposizione del solo marchio o logo la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 8

Modalità di espletamento e applicazione del diritto

1. L'istanza per usufruire del servizio affissioni, da parte dell'utenza, deve essere presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa e del materiale da affiggere, all'Ufficio Tributi di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione. Nella richiesta deve essere riportato, tra l'altro, la natura del materiale, il numero delle copie e la località in cui affiggerle.
2. Il Responsabile, al quale sarà pervenuta l'istanza, provvederà in tempo breve a trasmetterla, via fax, al Responsabile dell'Ufficio dell'Unione competente. Quest'ultimo annoterà su apposito registro l'avvenuta ricezione e, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, disporrà il ritiro del materiale e l'espletamento del servizio.
3. L'Unione dei Comuni "Alto Calore" è tenuta, su richiesta del committente stesso, a mostrare il registro su cui vengono annotate le istanze.
4. L'affissione deve avvenire entro la data richiesta dal committente e comunque, se non specificato, non oltre 12 ore dall'avvenuta ricezione della richiesta.
5. Per ricezione della richiesta deve intendersi l'attimo in cui avviene l'annotazione sul registro in dotazione del Responsabile dell'Ufficio competente dell'Unione.
6. Si considera causa di forza maggiore il ritardo causato nell'effettuazione delle affissioni dalle avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso, ove il ritardo superi i gg. 10 dalla data richiesta, l'Unione dei Comuni deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro gg. 10 dalla richiesta affissione.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6) e 7) il committente può annullare la commissione senza oneri a suo carico e l'Unione è tenuta al rimborso delle somme versate entro gg. 80.
9. Il rimborso spetta al committente anche in caso di accertata impossibilità di effettuazione dell'affissione.
10. Il committente ha facoltà di annullare, con richiesta scritta, la domanda di affissione, se non ancora evasa. In questo caso l'Unione dovrà restituire la metà del diritto versato entro gg. 80.
11. Negli uffici per il servizio delle pubbliche affissioni devono essere disponibili per la pubblica consultazione:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
12. Tranne che per l'affissione dei manifesti funebri, o per disposizioni diverse del Dirigente, il servizio non sarà effettuato nei giorni di Domenica e di quelli considerati festivi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni alla normativa oggetto del presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme sancite all'art. 24 c. del D. Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 145 c. 57 lett. c) della L. 388/2000, nonché all'art. 12 del D.Lgs. 473/97 così come successivamente modificato dal D.Lgs. 5/6/98 n. 203.
2. Sono fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni alle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine all'effettuazione di affissioni.

Art. 10

Repressione dell'abusivismo

1. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni, l'Unione dei Comuni "Alto Calore" dispone l'immediata deaffissione e/o copertura delle affissioni abusive, in modo che ne sia privata l'efficacia, addebitando le conseguenti spese ai responsabili delle esposizioni abusive.

Art. 11

Contenzioso tributario

1. Per quanto concerne gli aspetti contenziosi dei rapporti tributari di cui al presente regolamento, si rinvia alle norme relative contenute nel D.Lgs. 546 del 31/12/92 e successive modificazioni.

Art. 12

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto all'Unione dei Comuni, che risponde entro centoventi giorni,

circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni relative al diritto sulle pubbliche affissioni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle normative in materia.

2. La risposta dell'Unione, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta dell'Unione, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1).

Art. 13 **Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche nonché quelle vigenti in materia di affissioni.

Art. 14 **Vigilanza**

1. La vigilanza sulla gestione del servizio delle pubbliche affissioni è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 267/2000.

Art. 15 **Vigenza del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'affidamento, da parte dei Comuni dell'Unione, del servizio di pubblica affissione all'Unione dei Comuni "Alto Calore"
2. I Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco, Valle dell'Angelo e comunque tutti i Comuni che dovessero subentrare nell'Unione "Alto Calore", contestualmente all'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni all'Unione di cui innanzi, provvederanno ad abrogare i Regolamenti comunali in materia, fatta salva l'ultrattività normativa per i rapporti riferiti al periodo antecedente all'affidamento.


CON undici voti favorevoli ed uno astenuto (Capo Gennaro), espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. **LA PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende riportata;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento Unionale, allegato "A", per la disciplina delle affissioni, composto di n. 15 articoli, denominato "Disciplina delle affissioni sul territorio dell'Unione dei Comuni "Alto Calore" allegato alla presente delibera;
3. **DI INCARICARE** il Segretario dell'Unione di inoltrare il presente deliberato, corredato dell'allegato Regolamento, ai Comuni facenti parte dell'Unione, nonché di esperire ogni altro atto inerente e consequenziale.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rag. Giovanni Gnarra



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124 D.Lgs. n. 267/2000.

Felitto, li 08.04.2003

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole

Li, 04.04.2003



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole

Li, 04.04.2003



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe
